



Associazione Italiana Ulcere Cutanee - onlus

Presidente: Dott. Giovanni Mosti

CODICE ETICO AIUC

[Da l'stesura del COMITATO di BIOETICA AIUC del 19/09/'13, con modifiche successive.
Stesura finale 14 aprile 2014 e successive acquisizione contributi del CD AIUC]

1. Principi informativi

- a) Obiettivo principale delle professioni sanitarie è prendersi cura della persona, impegnandosi perché la stessa si mantenga in salute e prestandole le terapie appropriate quando malata. Una corretta relazione con la persona è alla base di ogni rapporto sotto il profilo dell'etica dei comportamenti e dell'umanizzazione delle cure.
- b) L'esercizio della professione sanitaria ha una base contrattuale e necessita di riservatezza, fiducia e onestà. In un rapporto di natura privatistica, sia il paziente che il professionista sanitario (medico, infermiere, fisioterapista, psicologo, etc.) sono liberi di iniziare o interrompere il rapporto. Il professionista sanitario eroga solo le prestazioni di competenza.
- c) Il professionista sanitario deve evitare di accettare o discriminare i pazienti sulla base di patologia (es. paziente infetto), etnie, nazionalità, colore, genere, età, orientamento sessuale, religione e di qualsiasi altro tratto distintivo, che possa essere impiegato per includere od escludere.
- d) Nell'ambito delle proprie competenze, il professionista sanitario deve prestare servizi al meglio delle sue capacità e, prendendo in cura il paziente olisticamente, deve dedicarsi a lui, non solo come detentore di una formazione professionale, ma accompagnando la propria prestazione con sentimenti di condivisione, comprensione e in assenza di giudizio. Fatta salva l'ipotesi che egli intenda essere sollevato dall'incarico, il professionista sanitario può interrompere il suo servizio solo dopo aver dato congruo preavviso al paziente, in modo da non precludere la continuità delle cure o possibili alternative. Nel caso di discontinuità del piano terapeutico facente seguito all'interruzione dei rapporti per volontà del sanitario, quest'ultimo conserverà in ogni caso la responsabilità etica, agli effetti di un prosieguo ottimale di cura. In questa eventualità, egli si adopererà affinché sia fornita l'assistenza necessaria sino a valida alternativa.
- e) L'interruzione del rapporto col paziente a causa del fallimento di un trattamento o perché non è disponibile alcuna efficace ulteriore opzione di cura, è estranea all'etica professionale.
- f) Nella fase di acquisizione del consenso informato al trattamento, nell'ambito di un percorso finalizzato a stringere un'alleanza terapeutico-riabilitativa, il professionista sanitario è obbligato a fornire al paziente, o al tutore legale, o, in caso di minore, all'esercente la potestà genitoriale, in termini comprensibili, informazioni su fatti di salute pertinenti e raccomandazioni coerenti con la buona pratica sanitaria. Questa informazione deve includere le alternative di trattamento, gli obiettivi, i rischi, le possibili conseguenze e complicazioni, nonché le prevedibili conseguenze del mancato trattamento.



Associazione Italiana Ulcere Cutanee - onlus

Presidente: Dott. Giovanni Mosti

2) Comportamento personale

- a. Il professionista sanitario deve mantenere una reputazione di verità e onestà. Nella condotta professionale, egli presta assistenza competente ed ispirata a comprensione e disponibilità, primariamente, rispettosa dei diritti e dell'autonomia del paziente, come pure degli altri operatori sanitari e della loro professionalità. All'interno dell'AIUC, società scientifica multidisciplinare e pluriprofessionale, i rapporti tra le diverse figure di operatore sanitario si conformano alle norme che legittimano l'agire delle professioni sanitarie medesime. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie poggia, infatti, su tre criteri guida, rappresentati dal profilo professionale, dal codice deontologico specifico e dalla formazione ricevuta, entro i limiti delle diverse competenze e nel reciproco riconoscimento di queste, cui l'AIUC per storia associativa si attiene fino dalla sua istituzione.
- b. Il professionista sanitario deve comportarsi in modo esemplare, così da meritare la fiducia dei pazienti affidati in cura, fornendo a ciascuno completezza di servizio e dedizione.
- c. Il professionista sanitario sostiene la dignità e l'onore della professione e rispetta il proprio codice deontologico. Nel caso in cui un professionista sanitario avesse fondati motivi di ritenere che un suo collega sia coinvolto in attività illegittime o di dubbia eticità, dovrebbe intervenire per richiamarlo ad un comportamento corretto ed irreprensibile. Ove ciò non risultasse possibile, egli deve segnalare il fatto ad autorità atta a intervenire (società scientifiche, comitati etici, ordini, albi ed associazioni di altre figure sanitarie e di pazienti) e offrire la propria collaborazione per prevenire il proseguimento di tali attività.
- d. Il professionista sanitario, in considerazione delle sue responsabilità nei confronti della salute e benessere, e dello stesso mantenimento in vita dei pazienti che sono a lui affidati, deve evitare l'uso di sostanze che possano alterare il suo stato di coscienza o le sue capacità professionali. Sono da ricercare azioni che incoraggino le persone affette da qualsiasi tipo di dipendenza al confronto su tale attitudine.
- e. Poiché i professionisti sanitari sono tenuti a promuovere il proprio benessere fisico e mentale, mantenendo stili di vita salutari, devono prestare attenzione alla comparsa di segnali di deperimento fisico o mentale, sia in loro stessi che in colleghi, e prendere o incoraggiare misure necessarie a preservare la sicurezza del paziente. Queste misure possono includere interventi sanitari, consulenze professionali o, in situazioni in cui ragionevoli offerte di assistenza siano rifiutate, la comunicazione di tale incapacità ad Autorità competente.

3) Conflitti di interesse

- a. La pratica sanitaria incontra, sempre più, conflitti di interesse che, quando si presentano a danno della persona malata, dovranno essere risolti dal sanitario tenendo conto del superiore interesse della persona assistita. Il professionista sanitario deve considerare e attuare ogni ragionevole alternativa per assicurare che alla persona assistita sia fornita la cura più appropriata. Se il conflitto



Associazione Italiana Ulcere Cutanee - onlus

Presidente: Dott. Giovanni Mosti

di interesse non può essere risolto, egli deve notificare alla persona assistita la propria intenzione di ritirarsi dal rapporto.

- b. Se un sanitario – pur nell’ambito della legittimità - ha interessi economici in una fornitura di attrezzature mediche durevoli, centri di diagnostica laboratoristica o per immagini, centri chirurgici o altri servizi sanitari, deve dichiarare alla persona assistita il suo interesse economico in tali operazioni (*disclosure* o auto-dichiarazione). Il sanitario, per mantenere alto il proprio profilo sul piano dell’etica professionale, non deve accettare oggetti di valore derivanti da rapporti con soggetti titolari di imprese profit, o intermediari, nel campo della sanità, e ancor meno compensi per l’uso, o la prescrizione, di un dispositivo o medicazione o farmaco. I rimborsi per ragionevoli costi amministrativi nel dirigere o partecipare a *trial* clinici di ricerca scientificamente valida, o a congressi e corsi di aggiornamento, sono accettabili, con auto-dichiarazione, quando richiesta; altrettanto, per i compensi derivanti dall’utilizzazione economica da parte dell’autore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali.
- c. Il professionista sanitario, nel relazionare una ricerca clinica o una esperienza con una data procedura o dispositivo, deve dichiarare ogni interesse economico in quella procedura o dispositivo, e se egli, o qualunque istituzione cui è collegato, ha ricevuto qualsiasi beneficio di valore dall’inventore o fabbricante della procedura o dispositivo.
- d. A fronte di forniture di materiali e medicazioni di scarsa qualità, acquisite dalle Aziende sanitarie unicamente in ragione di economicità e obbligatoriamente poste a disposizione del personale di tali Aziende senza alternative, esso, per motivi etici e in considerazione della potenziale inappropriatezza per efficacia, sicurezza e stessa economia delle forniture imposte, nonché, non ultime, per possibili implicazioni giudiziarie di *malpractice*, dovrà potersi opporre a tali pratiche economicistiche potenzialmente dannose.

Se medicazioni, dispositivi di cura, strumenti o articoli simili non sono erogati dal SSN, il sanitario ha il diritto di fornirli direttamente per tutto il tempo che essi siano utili e convenienti per il paziente, senza trarne vantaggio economico. Il paziente ha il diritto di accettare le medicazioni o gli articoli forniti per la cura o di ottenerli nel modo che preferisce.

4) Mantenimento della competenza

Il sanitario deve impegnarsi nell’aggiornamento e nel miglioramento delle proprie conoscenze scientifiche e competenze professionali, e nell’affinamento delle sue capacità comunicativo-relazionali, mettendo a disposizione delle persone assistite e dei colleghi i benefici dei suoi avanzamenti professionali.

Ogni sanitario deve partecipare ad attività di educazione medica continua (ECM) per l’aggiornamento professionale.

5) Relazioni professionali

- a. Buoni rapporti le diverse figure professionali sanitarie sono essenziali per una cura adeguata della



Associazione Italiana Ulcere Cutanee - onlus

Presidente: Dott. Giovanni Mosti

persona assistita; insieme, sono tenute a promuovere lo sviluppo di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale competente che lavori armoniosamente per assicurare alla persona le migliori cure e la continuità di assistenza nel tempo e nello spazio.

- b. La condotta professionale del singolo sanitario che presta la propria opera in campo vulnologico può essere esaminata da AIUC, propria società scientifica di riferimento.
- c. I professionisti sanitari possono essere chiamati per fornire opinioni e informazioni mediche in diversi ambiti, o per rendere testimonianza in AIUC, presso ordini, collegi o associazioni professionali, in organi d'informazione (*media e internet*), o in procedimenti legali (consulenze tecniche d'ufficio o di parte nei giudizi). In tali frangenti, il professionista sanitario dovrebbe assicurare che l'opinione espressa non è condizionata, è fondata sulle migliori conoscenze al momento disponibili, è clinicamente accurata. Egli non deve rilasciare opinioni su argomenti sui quali non abbia specifica e certificata competenza.
- d. Di fronte ad un comportamento senza rilevanza penale, ma eticamente scorretto, l'AIUC può procedere ad una censura scritta. A fronte di reiterato diniego del socio a conformare il proprio comportamento, si prevede che sia comminata l'espulsione; tale provvedimento può essere applicato anche per manifesto conflitto di interessi nei casi previsti al punto 3.

6) Relazioni con il pubblico

- a. Il professionista sanitario non deve fare promozione di se stesso su qualsiasi mezzo di informazione (*media e internet*) in modo non veritiero, fuorviante o ingannevole, ma deve agire nei limiti previsti dalla legislazione vigente per quanto riguarda la concorrenza tra diversi operatori sanitari.
- b. Le tariffe professionali devono essere commisurate ai servizi offerti e alle prestazioni rese. Non risponde ad un profilo di etica professionale rendicontare in modo separato servizi e prestazioni che siano più propriamente parte di un pacchetto di "servizio globale", come, ad esempio, prestazioni che sono necessariamente parte di una procedura chirurgica o tecnica. Altrettanto vale per i codici di prestazioni che si riferiscono a livelli più alti di servizio o di complessità di quelli realmente richiesti ed effettuati.
- c. È degno di ogni apprezzamento e ammirazione il sanitario che, a fronte di difficoltà da parte delle persone malate di sostenere i costi delle cure, presta la sua opera in forme gratuite e incondizionate, rispondendo all'attitudine volontaristica della propria professione sanitaria.
- d. Indipendentemente dal soggetto remunerante (SSN, Assicurazioni, o, privatamente, dallo stesso paziente), il professionista è sempre e comunque il garante della persona assistita e colui al quale resta affidata la cura del suo benessere sotto il profilo professionale ed etico.

7) Principi generali di cura

- a. Il sanitario esercita la professione solo nell'ambito della propria preparazione, formazione ed esperienza. In ogni altro intervento al di fuori di tali ambiti, in special modo in situazioni di necessità, ed anche di emergenza, l'operatore presta il proprio primo soccorso al meglio delle sue capacità.



Associazione Italiana Ulcere Cutanee - onlus

Presidente: Dott. Giovanni Mosti

- b. Non è ritenuto eticamente corretto prescrivere sostanze, con o senza danno per la salute del destinatario, con il solo scopo di aumentare prestazioni atletiche; o di ricercare risultati estetici fini a se stessi, alimentando aspettative illusorie. Quando per tale ragione sono richiesti dalla persona stessa in cura, risultano in tal caso legittimi e consoni alla qualità della vita di persone pur severamente malate (medicina potenziativa ed estetica).
Il professionista sanitario medico non deve eseguire trattamenti o operazioni chirurgiche in circostanze in cui la responsabilità delle decisioni è delegata ad altro soggetto non qualificato ad assumerle.
- c. Un paziente ha diritto alla propria documentazione clinica, con spese limitate ai costi di riproduzione.

8) Ricerca e responsabilità accademiche

- a. Tutte le ricerche e le attività accademiche devono essere condotte secondo criteri coerenti con gli indirizzi etici, normativi ed istituzionali (fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297). I pazienti partecipano a programmi di ricerca, dopo aver dato e sottoscritto un consenso pienamente informato e consapevole, conservando il diritto di ritirarsi dal protocollo di ricerca in qualsiasi momento.
- b. Il professionista sanitario non deve rivendicare per sé un'altrui proprietà intellettuale. Altrettanto vale per il plagio e per l'utilizzo di un lavoro senza la citazione della fonte (pubblica e bibliografica).
- c. Il titolare di un progetto di ricerca e tutti coloro che condividono la responsabilità dello studio devono garantire che il lavoro si è svolto nel rispetto del metodo scientifico e del confronto dei risultati in pubblici contesti.
- d. Come atto di rispetto nei confronti dei cittadini e dei professionisti sanitari, AIUC condivide e fa propria la trasparenza dei *trial*, così come promossa dalle iniziative riportate in Appendice.

9) Responsabilità sociale

I valori ideali delle professioni sanitarie esigono che la responsabilità del singolo operatore si estenda dall'individuo all'intera società. Particolarmente in un contesto di crisi economica mondiale, attività tese a migliorare la salute e il benessere della persona assistita e della comunità con modalità costo/beneficio positive meritano l'attenzione, l'interesse, il supporto e la partecipazione di ogni professionista sanitario.

10) Obblighi del Socio AIUC

All'atto della richiesta di iscrizione all'AIUC, o del rinnovo, l'aspirante socio, o il socio, sia egli esercente una professione sanitaria dotata di Codice Deontologico, di ordine, collegio o albo, o meno, dichiara di aver preso visione del presente Codice Etico, di accettarlo e di impegnarsi a rispettarlo. L'omissione o il rifiuto di tale dichiarazione comporta l'impossibilità dell'iscrizione o del rinnovo.



Associazione Italiana Ulcere Cutanee - onlus

Presidente: Dott. Giovanni Mosti

11) Campo di applicazione

Il presente Codice Etico si applica senza alcuna distinzione alla totalità dei Soci, degli aspiranti Soci e delle attività di AIUC.

[Appendice. Il presente Codice Etico AIUC ottempera l'art. 3 dello Statuto dell'AIUC in vigore dal 1 dicembre 2012 e il Codice Deontologico delle rispettive categorie professionali afferenti all'AIUC. Per quanto riguarda il Codice Deontologico medico considera il passaggio dal Codice 2006, vigente, alla revisione 2014, in bozza del 16 marzo 2013, tuttora non univocamente approvato da tutti gli Ordini dei Medici chirurghi e Odontoiatri.

Per le figure professionali si attiene alla Legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" e successive; e per le figure in stato di Pubblica amministrazione considera il Decreto Presidenziale 16 aprile 2013, n. 62, G. U. n. 129 del 4/6/2013.

Per le pubblicazioni scientifiche fa riferimento alla WAME (*World Association of Medical Editors*, <http://www.wame.org>); al Documento *All Trials Registered - All Results Reported* (<http://www.alltrials.net/>); e alla Dichiarazione di trasparenza per gli articoli di ricerca (Altman DG, Moher D BMJ 2013, in Evidence, GIMBE 2013;5(8): e1000054. Pubblicato il 29 agosto 2013).

È, infine, stato utilizzato materiale di codici etici di società scientifiche mediche USA]